



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA CAMPER SITA IN LOC. CANTARAJANA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 28 in data 11/10/2021

### SOMMARIO

- Articolo 1 – Ubicazione dell'area
- Articolo 2 – Gestione dell'area
- Articolo 3 – Accesso nell'area
- Articolo 4 – Modalità operative accesso/uscita
- Articolo 5 – Durata della sosta
- Articolo 6 – Obblighi e divieti
- Articolo 7 – Smaltimento igienico-sanitario
- Articolo 8 – Sanzioni
- Articolo 9 – Tariffe
- Articolo 10 – Richiami normativi e norme finali
- Articolo 11 – Rinvio dinamico
- Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore in data 01/11/2021 ed è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28 in data 11/10/2021, ed è stato pubblicato mediante:

- affissione all'albo pretorio comunale dal 14/10/2021.
- inserimento, in modo permanente, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) all'indirizzo [www.comune.semestene.ss.it](http://www.comune.semestene.ss.it).

Semestene, li 14/10/2021



**Il Responsabile del Settore**  
F.to Geom. Antonangelo Piu

Questo documento è sottoscritto sul file originale con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. nr. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Esso è conservato presso l'archivio informatico del Comune. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

## Articolo 1 - Ubicazione dell'area

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita all'interno del parco urbano in Località Cantarajana.
2. L'area è costituita da un ampio piazzale interamente pianeggiante e pavimentato (con relativa strada di accesso) dotato di nr. 8 colonnine per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile, e da un punto per lo scarico delle acque grigie e nere. Detta area è dotata di illuminazione pubblica.
3. La sosta è consentita solo in prossimità di ciascuna colonnina di alimentazione, lasciando libera la parte centrale dell'area, fatte salve eventuali deroghe eventualmente, di volta in volta, autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
4. L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area.
5. Il Comune può dotare l'area camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m. e dal vigente regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

## Articolo 2 – Gestione dell'area

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii..
2. L'area ed i servizi oggetto del presente regolamento possono essere gestiti:
  - direttamente dal Comune.
  - tramite affidamento o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura.
  - tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.
3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Comunale.
4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

## Articolo 3 - Accesso nell'area

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art. 54 comma 1 lettera m) del D.Lgs. nr. 285/1992: "*.. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente..*";
2. Per "sosta" si intende quanto disposto dall'art. 185 del Codice della Strada;
3. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori.



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

4. L'area camper è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.
5. Il Sindaco può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e/o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'area.
6. L'accesso all'area potrà altresì essere interdetto con ordinanza comunale mediante l'apposizione di necessaria segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi dell'art. 159 del Codice della Strada.
7. In caso di attivazione del Piano Comunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa area potrà essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.
8. E' sempre ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso e dell'Amministrazione Comunale.
9. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
10. L'accesso all'area è comunque garantita anche agli autocaravan che vogliano effettuare esclusivamente lo scarico delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
11. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

## Articolo 4 - Modalità operative accesso/uscita

1. L'area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di nr. 8 autocaravan in sosta contemporaneamente, più eventuali flussi in entrata ed uscita per usufruire esclusivamente dei servizi.
2. Prima di accedere all'area camper, l'utente deve provvedere al pagamento dell'importo dovuto, in ragione della durata della sosta e/o dei servizi richiesti, con le procedure previste sul sito istituzionale dell'ente raggiungibile all'indirizzo [www.comune.semestene.ss.it](http://www.comune.semestene.ss.it).
3. L'utente potrà accedere all'area facendo riconoscere la ricevuta di pagamento alla colonnina d'entrata e usufruire dei servizi (non ci sono limiti di accesso e di uscita durante il periodo di validità della ricevuta).
4. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici o di emergenze, l'utente potrà contattare il numero di telefono riportato sulla sbarra all'ingresso.

## Articolo 5 - Durata della sosta

La sosta all'interno dell'area è permessa per un periodo massimo di 7 notti. In caso di accertato superamento di tale periodo si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 7 del vigente Codice della Strada.

## Articolo 6 - Obblighi e divieti

1. La sosta dei veicoli è consentita solo in corrispondenza delle apposite colonnine.
2. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.
3. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 nr. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

4. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione dell'area stessa.
5. L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.
6. Gli utenti devono provvedere alla pulizia della piazzola occupata, dell'area di carico/scarico della acque grigie e nere nonché del blocco servizi in ragione del loro uso.
7. Gli utenti possono prelevare acqua potabile dalle apposite prese presenti nell'area, mediante tubazioni idonee all'adduzione, e convogliarla negli appositi serbatoi dei veicoli purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.
8. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori ubicati all'ingresso dell'area camper, e nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovra numero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.
10. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
11. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia.
12. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
13. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.
14. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
15. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene, ed in caso di emergenze di protezione civile, rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.
16. All'interno dell'Area Camper è vietato:
  - ➔ occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro).
  - ➔ sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.
  - ➔ lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni.
  - ➔ l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale.
  - ➔ il gioco con palloni od oggetti da lancio.
  - ➔ la circolazione di cani privi di guinzaglio.
  - ➔ il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi.



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati.
- la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.
- l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area.
- utilizzare fuori dai camper televisori, radio od altri diffusori sonori, come pure tenere accese dette apparecchiature all'interno del veicolo a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali e/o notturne.
- lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato alle Autorità per gli interventi di loro competenza.
- danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper e nel parco urbano attiguo.
- Modificare, alterare, danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.

## Articolo 7 - Smaltimento igienico sanitario

1. L'impianto di smaltimento igienico-sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico-sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

## Articolo 8 - Sanzioni

1. Con il ritiro della ricevuta di accesso e con il parcheggio del mezzo, l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami e/o diffide.
3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comporta l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
4. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267).
5. All'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della Legge. nr. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.
6. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza di



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è di competenza del Comune tramite il proprio personale all'uopo delegato, e di tutti gli altri corpi di Polizia dello Stato.
8. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale da personale dipendente del Comune, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge. nr. 689/81.
9. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti in materia.
10. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Comune nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

## Articolo 9 - Tariffe

1. La Giunta Comunale determina le tariffe per l'accesso all'Area Camper e per l'utilizzo dei vari servizi in essa presenti, nonché per la sola operazione di carico acqua potabile e scarico acque grigie e nere.
2. Le tariffe stabilite per la sosta a pagamento sono espone in modo ben visibile all'ingresso dell'area e pubblicate nel sito internet comunale.
3. Il pagamento della somma dovuta in ragione della durata della sosta avviene a mezzo del sito internet comunale, che rilascerà apposita ricevuta da esibire al sistema collegato alla barriera di accesso.

## Articolo 10 – Richiami normativi e norme finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare ai seguenti testi normativi:

- ➔ Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- ➔ Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 nr. 495 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- ➔ Nota Prot. 0031543/2007 del 02/04/2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan;
- ➔ L'area di sosta è istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- ➔ Legge Regionale nr. 16 del 28/07/2017 (Norme in materia di turismo) e ss.mm.ii.;
- ➔ Legge Regionale nr. 23 del 06/07/2018 (Disposizioni in materia di turismo - Modifiche alla legge regionale nr. 16 del 2017 e alla legge regionale nr. 2 del 2018);

## Articolo 11 – Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.



# COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

---

## Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.